



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA PORTO NOGARO

ORDINANZA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “MARITIME SECURITY” E DISCIPLINA DEGLI
ACCESSI ALL’IMPIANTO PORTUALE “MARGRETH” DI PORTO NOGARO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Porto Nogaro,

- VISTO: il “Regolamento per la Disciplina degli Accessi e della Circolazione Stradale nell’Ambito Portuale di Porto Margreth di Porto Nogaro” approvato con Ordinanza n. 01/2016 emessa in data 07.01.2016 da questa Autorità Marittima;
- VISTA: l’Ordinanza n. 76/2015 in data 01/10/2015, con la quale il Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone ha individuato le attività che, svolgendosi nei sorgitori di propria giurisdizione, tra i quali quello di Porto Nogaro, vanno assoggettate all’obbligo di iscrizione nel registro di cui all’articolo 68 del Codice della Navigazione;
- VISTO: il Regolamento (CE) n. 725/2004 del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO: il Decreto Legislativo 06/11/2007, n. 203 “Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti”;
- VISTO: il Codice I.S.P.S. (International Ship and Port Facility Security Code), il quale prevede l’adozione di misure di sicurezza a bordo delle navi e nei porti, al fine di prevenire atti terroristici ed affrontare le relative eventuali situazioni di emergenza;
- VISTO: il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima – Edizione 2021- Rev 1 approvato con Decreto n. 387 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 20 settembre 2022 che prevede la presentazione delle istanze corredata della documentazione atta a consentire il “background check” di tutti coloro che accedono stabilmente in ambito portuale;
- VISTO: il vigente piano di sicurezza relativo all’impianto portuale denominato “Banchina Margreth - ITPNG0001” (PFSP ed. 2023 Rev. 0), approvato con decreto n. 14 in data 26.01.2023 della Capitaneria di Porto di Monfalcone;
- VISTE: le circolari titolo Security n. 52/2022, n. 53/2023, n. 54/2023 e 57/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI Sicurezza della Navigazione e Marittima 3° Ufficio;

- VISTO: il Decreto n° 43/2011 emesso in data 07.06.2011 dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone con il quale veniva decretato che le aree e i confini dell'impianto Portuale denominato "Margreth – ITPNG 0001" ubicato nel Porto di Porto Nogaro in cui può aver luogo l'interfaccia nave porto coincidono con quelle dell'intera banchina commerciale ad uso pubblico compresi i retrostanti piazzali come delimitati dalla recinzione doganale;
- VISTO: il Decreto legislativo 1 aprile 2004 n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
- VISTO: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009 "Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della regione Friuli-Venezia Giulia.";
- CONSIDERATO: che a seguito dell'ampio passaggio di attribuzioni dallo Stato alla Regione FVG, giusta art. 11 del Decreto legislativo 1° aprile 2004 n. 111, in materia di demanio marittimo e trasporti, l'Autorità marittima, articolazione periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esercita le funzioni di disciplina e sicurezza della navigazione marittima, materia tassativamente esclusa dal trasferimento di funzioni ed elencata tra le attribuzioni che permangono in capo allo Stato;
- CONSIDERATO: che dal 1° luglio 2023 del corrente anno, l'assetto portuale di Nogaro è mutato alla luce del rilascio di atto ex art. 18 da parte della Regione FVG, mediante il quale è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali con concessione dell'interrezza delle aree portuali di banchina e retro banchina, la società terminalista denominata Terminal Porto Nogaro srl;
- RITENUTO: necessario disciplinare ai soli fini della *security* l'accesso all'impianto portuale denominato "Margreth – ITPNG 0001" di Porto Nogaro con le vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di *security* marittima e portuale con il richiamato Programma Nazionale di Sicurezza Marittima Edizione 2021;
- CONSIDERATO: che la "*maritime security*" si basa essenzialmente sulle misure preventive contenute nel piano dell'impianto portuale (PFSP) approvato dalla Capitaneria di porto di Monfalcone in qualità di Autorità Designata e nei piani di sicurezza delle navi (SSP).
- CONSIDERATO: che le finalità delle misure contenute in suddetti piani di sicurezza sono tese, in prima battuta, ad impedire l'accesso alle aree portuali ed agli impianti portuali alle persone non autorizzate ovvero l'introduzione di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone o cose il cui trasporto non sia autorizzato. Le restrizioni alla circolazione dei veicoli e delle persone nelle aree portuali, nonché la sottoposizione ai controlli agli accessi, misure che possono variare a seconda del livello di sicurezza applicato (da 1 a 3 in via crescente), sono un onere a cui tutti gli operatori e gli utenti sono chiamati ed il cui corrispettivo è l'aumento del gradiente di sicurezza a vantaggio del trasporto marittimo e delle navi che accedono all'impianto portuale.
- VISTI: gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il regime di “*maritime security*” di cui alla presente ordinanza si applica all’impianto portuale denominato “Margreth – ITPNG 0001” di Porto Nogaro.
2. Le previsioni ivi contenute si applicano, inoltre, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intendano, a vario titolo, accedere all’impianto portuale in ragione della loro attività istituzionale/professionale.

Articolo 2

Disciplina dell’accesso all’impianto portuale

1. Nell’impianto portuale di cui all’articolo 1, fatte salve le eccezioni previste dal successivo articolo 3, l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di apposito permesso, rilasciato secondo le modalità indicate negli articoli che seguono.
2. In ogni caso è fatto obbligo di esibire, unitamente al permesso di cui al precedente comma 1, un documento di identità al personale di vigilanza ai varchi ovvero alle Forze Armate, Forze dell’Ordine e di Polizia.
3. Il possesso di un permesso rilasciato dall’Autorità Marittima, non legittima in nessun caso l’accesso ad aree private o assentite in concessione senza il consenso del rispettivo avente titolo né ad accedere a bordo delle navi ormeggiate senza il consenso del comando di bordo e dello *Ship Security Officer*.
4. Fermo restando che il presente atto disciplina esclusivamente gli aspetti di *security* è onere di chi accede all’impianto portuale conoscere i piani/procedure di sicurezza adottati dal Terminalista e di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti norme di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A riguardo, è compito del Concessionario e/o del Comando di bordo, informare i propri visitatori o appaltatori dei rischi presenti nelle aree di propria competenza.
5. I soggetti che accedono all’impianto portuale sono responsabili degli eventuali danni cagionati all’interno dello stesso.

Articolo 3

Esenzioni e deroghe

1. In deroga a quanto prescritto al precedente articolo 2, l’accesso in porto è consentito senza necessità di rilascio di apposito permesso e per esigenze strettamente connesse al proprio servizio a:
 - a. Gli ispettori incaricati di espletare gli accertamenti prescritti dalla regola 9, comma 1, punto 1.1, del Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS, muniti del documento di identificazione prescritto.
 - b. Il personale delle Forze di Polizia, dell’Agenzia delle Dogane, dei Vigili del fuoco, delle Guardie giurate particolari e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di trasporto marittimo, nell’esercizio delle proprie funzioni, previa esibizione obbligatoria del proprio documento di riconoscimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
 - c. I rappresentanti-ispettori della Commissione UE che agiscono nel rispetto del Regolamento (CE) 324/2008 emendato dal Regolamento (UE) 2016/462. Gli ispettori presentano al Comandante

della nave, per l'accesso a bordo, apposite credenziali rilasciate dalla Commissione;

- d. Il personale dei servizi tecnico/nautici dei porti appartenenti alla corporazione dei piloti, ai gruppi ormeggiatori, barcaioli e rimorchiatori per lo svolgimento delle proprie attività o servizi professionali, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento;
- e. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento e di appartenenza all'organizzazione.
- f. Autotrasportatori delle ditte iscritte nel Registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione tenuto dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone, che ne abbiano necessità per lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale connessa con l'arrivo, la partenza, la sosta e le operazioni tecnico-commerciali delle navi ormeggiate e delle operazioni portuali, purché muniti del sistema di identificazione mediante l'utilizzo di badge personali rilasciato dal PFSO/DPFSO secondo la specifica disciplina codificata nel vigente piano di sicurezza dell'impianto portuale.

Art. 4

Tesserino di accesso all'impianto portuale

- 1. Tutte le persone che accedono all'impianto portuale, diverse dai soggetti riportati all'art. 3, che stabilmente svolgono, un'attività professionale a bordo delle navi e/o all'interno dell'impianto portuale, devono richiedere il rilascio del tesserino di accesso all'impianto, per il quale sono soggetti ad un controllo preventivo sui precedenti personali (c.d. background check).
- 2. Per soggetti che svolgono attività stabile professionale a bordo delle navi o all'interno dell'impianto portuale devono intendersi:
 - a. Personale delle Agenzie marittime che accede all'impianto portuale;
 - b. Guardie ai fuochi;
 - c. Imprese portuali;
 - d. Coloro la cui sede lavorativa è localizzata all'interno dell'impianto;
 - e. Volontari della Stella Maris e/o del Comitato Welfare della Gente di mare;
 - f. Tutti coloro che accedono agli impianti portuali per attività lavorativa in almeno 10 gg nel mese e almeno 40 gg nell'anno;
- 3. Al fine di richiedere il rilascio del tesserino di accesso all'impianto portuale la società/datore di lavoro presenta via PEC (cp-portonogaro@pec.mit.gov.it) all'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Nogaro apposita richiesta per tutti i lavoratori, secondo il **MODELLO A** corredata dalla seguente documentazione:
 - a. fototessera del lavoratore in formato elettronico (JPEG) avente le caratteristiche descritte nel seguente link: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/richiedi/modalita-di-acquisizione-delle-foto/>;
 - b. copia di un documento di identità in corso di validità corredato, in caso di cittadini stranieri, di copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
 - c. autodichiarazione di ogni singolo dipendente (**secondo il modello ALLEGATO**), attestante la propria residenza negli ultimi cinque anni secondo le modalità previste dal decreto del Presidente

della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii;

- d. per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati residenti all'estero, almeno per un periodo di 6 mesi, una certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero debitamente legalizzata, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana conforme all'originale nelle modalità previste dall'art. 33 del DPR 445/2000, attestante di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. evidenza di contratto di lavoro o impegnativa di assunzione per il personale da assumere successivamente; per tale ultima fattispecie, il tesserino verrà rilasciato dopo la verifica positiva del background (il cui esito verrà comunicato al datore di lavoro), una volta formalizzata l'assunzione;
 - f. 2 marche da bollo di euro 16,00;
- 4. In caso di esito positivo del controllo sui precedenti personali, l'Autorità Marittima emetterà il tesserino di accesso per l'impianto portuale. In caso negativo l'istanza verrà rigettata limitatamente al soggetto che non ha superato i controlli di background.
 - 5. Il controllo sui precedenti personali deve essere ripetuto ogni 5 anni.
 - 6. Qualsiasi variazione dei dati contenuti sul tesserino dovrà essere comunicata all'Autorità che ha rilasciato il tesserino la quale provvederà all'aggiornamento e rilascio di nuovo tesserino riportante la data di scadenza del precedente.
 - 7. Il rinnovo del tesserino è subordinato al completamento di un nuovo controllo dei precedenti penali che va ripetuto ogni 5 anni, secondo le modalità di cui al precedente punto 3. A tal fine il datore di lavoro dovrà presentare le richieste per il personale interessato, complete della documentazione prevista, almeno 5 mesi prima della scadenza riportata sul tesserino. All'atto della ricezione del documento rinnovato, il datore di lavoro provvederà a distruggere i tesserini scaduti/sostituiti.
 - 8. In caso di cessazione dall'incarico il datore di lavoro informa l'Autorità che ha rilasciato il tesserino provvedendo contestualmente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al successivo comma 9, a trasmettere lo stesso per la successiva distruzione.
 - 9. In caso in cui la persona già titolare di tesserino assuma l'incarico presso altro datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro dovrà ripetere la procedura di cui al comma 3. L'interessato potrà continuare ad utilizzare il tesserino da sostituire, fino alla ricezione del nuovo tesserino; all'atto della ricezione del documento rinnovato, il nuovo datore di lavoro provvederà a restituire il tesserino sostituito per la successiva distruzione.

Art. 5

Permesso di accesso temporaneo

- 1. Tutti i soggetti, diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 4, che hanno necessità di accedere occasionalmente all'interno dell'impianto portuale per lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale connessa con l'arrivo, la partenza, la sosta e le operazioni tecnico-commerciali delle navi e delle operazioni portuali ovvero per l'esercizio dell'impianto portuale, devono richiedere il rilascio del permesso temporaneo.

2. Il permesso di accesso temporaneo deve avere una validità non eccedente il periodo strettamente necessario a svolgere l'attività all'interno dell'impianto portuale.
3. Ai fini del rilascio del permesso di accesso temporaneo il richiedente deve inoltrare l'istanza secondo il **MODELLO B** corredata dalla seguente documentazione:
 - a. copia di un documento di identità in corso di validità corredato, in caso di cittadini stranieri, di copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
 - b. autodichiarazione di ogni singolo dipendente, attestante la propria residenza negli ultimi cinque anni secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii;
 - c. per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati residenti all'estero, almeno per un periodo di 6 mesi, una certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero debitamente legalizzata, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana conforme all'originale nelle modalità previste dall'art. 33 del DPR 445/2000, attestante di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - d. 2 marche da bollo di euro 16,00;
4. Una volta verificati i requisiti della richiesta pervenuta, l'Autorità marittima provvede al rilascio del permesso di accesso temporaneo. Un'aliquota a campione delle richieste pervenute, potrà essere oggetto di verifica dei precedenti, secondo le indicazioni contenute nel piano di security dell'impianto portuale.

Articolo 6

Accesso singolo

1. I soggetti diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5, come ricompresi nel seguente elenco, che abbiano necessità di effettuare un singolo accesso all'interno dell'impianto portuale, possono richiedere al PFSO/DPFSO il rilascio di un permesso di accesso singolo:
 - a) Conducenti di automezzi commerciali, diversi da quelli di cui all'art. 3 lett. f, che devono effettuare operazioni di carico/scarico/ritiro merce all'interno dell'impianto portuale per operazioni commerciali;
 - b) Passeggeri in imbarco/transito;
 - c) Marittimi/personale della compagnia di navigazione in imbarco/transito;
 - d) I visitatori/ospiti per visite all'impianto portuale, finalizzate alla promozione dello stesso e delle attività che in esso si svolgono.

Al fine di ottenere il rilascio del permesso di accesso singolo, ciascuna delle categorie di cui al precedente punto deve trasmettere al PFSO/DPFSO, agli indirizzi security@terminalportonogaro.it e garittaportonogaro@gmail.com e per conoscenza a itpng.nsw@guardiacostiera.gov.it, l'istanza di accesso riportante i dati del veicolo utilizzato (targa e modello), un idoneo documento d'identità in corso di validità e una o più delle seguenti documentazioni:

- a) Documento/richiesta dell'Agenzia marittima o Casa di Spedizioni che attesti la necessità di effettuare un carico/scarico di merce all'interno dell'impianto portuale connesso alle operazioni portuali;

- b) Titolo di viaggio valido per l'imbarco in transito/*passenger list*;
 - c) Comunicazione di accesso a bordo nave o *crew list* o *shore pass*, trasmessi dal Comandante della nave o dal relativo Raccomandatario marittimo/Agenzia marittima
 - d) Istanza al terminalista, da parte dell'organizzatore della visita, riportante generalità del richiedente ed Ente/associazione di appartenenza, elenco dei visitatori con relativo documento di riconoscimento;
- 2. Una volta verificati i requisiti di cui al comma precedente il personale di security autorizzerà l'accesso all'impianto portuale.
 - 3. È vietato l'artificioso frazionamento degli accessi che eluda le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5. In tali casi è onere del PFSO/DPFSO segnalare all'Autorità marittima eventuali irregolarità.

Articolo 7

Smarrimento o furto del titolo di accesso

- 1. In caso di smarrimento o furto, il datore di lavoro presenterà richiesta per un nuovo rilascio allegando la denuncia dell'interessato effettuata agli Uffici delle Autorità di pubblica sicurezza.
- 2. L'Autorità Marittima provvede al rilascio di un nuovo tesserino/permesso temporaneo riportante la data di scadenza del tesserino smarrito/sottratto.

Articolo 8

Controllo degli accessi

- 1. Tutti i soggetti che intendono, a vario titolo, accedere all'impianto portuale, sono tenuti ad esibire, al momento del transito presso i varchi portuali ed al personale di security ivi preposto e debitamente autorizzato, i titoli di accesso e/o i documenti citati nei precedenti articoli.
- 2. Gli stessi soggetti possono essere assoggettati dal personale predetto ed in ragione del livello di sicurezza in essere, ad ulteriori controlli sugli effetti personali al seguito, i propri bagagli ovvero sui veicoli, anche commerciali, su cui viaggiano, secondo le modalità stabilite dal Piano di sicurezza dell'impianto portuale.
- 3. Chi intende accedere all'impianto portuale accetta di essere sottoposto alle procedure ed ai controlli indicati comprendendone le finalità e l'importanza. A chi si sottrae o si rifiuta è negato l'accesso all'impianto portuale.

Articolo 9

Obblighi dell'impianto portuale e del personale con compiti di security

- 1. Gli agenti di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO/DPFSO), nonché tutto il personale con compiti di "*maritime security*", sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Programma Nazionale di Sicurezza Marittima vigente e nei provvedimenti emanati dall'Autorità Designata – Capitaneria di Porto di Monfalcone.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute, per i tre diversi livelli di sicurezza, nel piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP), secondo le proprie mansioni, con particolare riguardo alle misure, di tipo fisico e strutturale/organizzativo, tese a prevenire gli accessi non autorizzati di persone, veicoli, merci o cose.

3. La documentazione e gli esiti delle attività disciplinate con la presente ordinanza, devono essere custoditi dal PFSO per l'eventuale verifica da parte dell'Autorità Designata/Autorità marittima.
4. Qualora ritenuto opportuno, è dovere del PFSO implementare ogni misura preventiva addizionale ritenuta necessaria, in base alle circostanze, anche qualora prevista da un livello di sicurezza superiore a quello stabilito dall'Amministrazione. Sarà cura del PFSO comunicare all'Autorità Designata/Autorità marittima ogni iniziativa a riguardo.
5. Gli impianti portuali registrano e comunicano all'Autorità Designata/Autorità marittima qualsiasi atto o circostanza sospetti che minaccino la sicurezza di un impianto portuale o di un'interfaccia nave/porto secondo le procedure contenute nei piani di sicurezza.
6. Il PFSO è tenuto ad aggiornare l'Autorità Designata/Autorità marittima in merito ad ogni cambiamento nei confini, aree, strutture, attrezzature od organizzazione dell'impianto portuale affinché sia valutata l'opportunità di procedere ad una revisione della valutazione di sicurezza.
7. Il PFSO/DPFSO deve assicurarsi che gli strumenti cui è dotato l'impianto per garantire la sorveglianza contro possibili violazioni della *security*, siano sempre mantenuti in completa efficienza. Lo stesso vigila sul servizio di ronda, svolto quotidianamente dalla squadra di sorveglianza, che provvede alla ricognizione dell'intero impianto portuale e delle aree ad accesso ristretto, oltre alla verifica della recinzione perimetrale e della chiusura degli accessi secondari.
8. Gli strumenti e la modalità di vigilanza sono codificati nel piano di sicurezza dell'impianto portuale al quale il PFSO/DPFSO devono fare riferimento.

Articolo 10

Obblighi per le navi dirette ad impianti portuali

1. Le navi dirette all'impianto portuale Margreth, con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al più tardi al momento della partenza dal porto di provenienza, devono presentare la comunicazione delle informazioni previste dalla Regola 9.2 del Cap XI- 2 della SOLAS 74 come emendata (navi che hanno l'intenzione di entrare in un porto di un altro governo contraente) nonché l'art.6.1 del Regolamento (CE) n. 725/2004 (comunicazioni di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in un porto di uno stato membro), attraverso la compilazione del format denominato *ship pre-arrival security information form* completo di lista equipaggio, lista passeggeri, lista eventuali clandestini presenti a bordo, lista delle merci pericolose, lista del personale di sicurezza privata di protezione e delle armi in dotazione ex art. 38 del Decreto Dirigenziale 349/2013 del 3 aprile 2013. Qualora la nave non fornisca o si rifiutasse di fornire tali informazioni, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il diniego dell'ingresso in porto.
2. Tutte le navi che scalano l'impianto devono adeguare il proprio livello di *security* a quello dell'impianto portuale, qualora quest'ultimo sia superiore. A norma della Regola 4.5 del capitolo XI-2 della SOLAS, la nave che non possa osservare i requisiti del livello di sicurezza stabilito deve informarne l'Autorità Designata/Autorità marittima prima di entrare nell'impianto portuale o prima di procedere ad una qualunque attività di interfaccia nave/porto.
3. Una dichiarazione di sicurezza deve essere completata prima che avvenga l'interfaccia tra l'impianto e la nave se:
 - a) impianto e nave operano ad un livello di sicurezza diverso;
 - b) uno dei due non è fornito di un piano di sicurezza. Nel caso di navi soggette all'applicazione del Codice ISPS ai lavori, qualora non sia presente un Piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP) approvato, la DOS sarà sottoscritta dall'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) e da un responsabile del cantiere secondo le indicazioni di cui al punto 16 della circolare MSC 1111,

annessa alla circolare titolo "Security" n° 03, del 28 giugno 2004;

- c) la nave non soggetta alla regola 2 del Capitolo XI/2 della SOLAS, citata in premessa, compromette la sicurezza delle navi alle quali si applica la predetta normativa SOLAS (reg. 3.8 del regolamento CE 725/2004);
 - d) l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) rilevano la presenza di minacce alla security dell'interfaccia.
- 4. La dichiarazione di sicurezza deve fornire tutti i mezzi per assicurare che le problematiche di sicurezza siano tenute pienamente in conto nel corso dell'interfaccia e deve contenere le informazioni riportate nel modello in appendice 1 alla parte B dell'ISPS Code.
 - 5. L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO/ DPFSO) e l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o i loro rappresentanti autorizzati, devono coordinare le procedure di sicurezza e concordare sui contenuti della DOS per il periodo di tempo in cui la nave sosta nell'accosto.
 - 6. Né l'impianto portuale né la nave possono iniziare le operazioni commerciali prima che la DOS sia stata firmata ed implementata.
 - 7. Una nuova dichiarazione è richiesta se il livello di sicurezza dovesse cambiare durante la permanenza della nave in porto.
 - 8. Copia della DOS deve essere trasmessa all'Autorità Designata/Autorità marittima per le eventuali azioni di competenza.

Articolo 11

Interfaccia Nave/Impianto portuale

- 1. Lo scambio delle informazioni tra PFSO/DPFSO e SSO avviene, prima dell'ormeggio, tramite l'agenzia marittima che provvede ad inoltrare al PFSO/DPFSO lo *ship pre-arrival security information form* di cui all'art. 10 c. 1, comprensivo di allegati.
- 2. In occasione del "*Briefing*" a bordo nave che precede le operazioni commerciali, avviene uno scambio di informazioni e di documentazione di security. In tale occasione il PFSO/DPFSO competente per nave, ovvero un suo delegato, consegna al SSO le informazioni di security di cui al "*Document of receipt - Port security*" come codificato dal vigente piano di sicurezza dell'impianto portuale.
- 3. In fase di briefing all'arrivo nave il PFSO/DPFSO e l'SSO concordano un canale dedicato alle comunicazioni di security. Le comunicazioni di security tra PFSO e SSO avvengono su sistema VHF marino o telefono cellulare (ma non come mezzo principale).

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 del "Regolamento per la Disciplina degli Accessi e della Circolazione Stradale nell'Ambito Portuale di Porto Margreth di Porto Nogaro" approvato con Ordinanza n. 01/2016 emessa in data 07.01.2016 da questa Autorità Marittima sono abrogati.
- 2. I permessi rilasciati in corso di validità mantengono la loro efficacia sino a naturale scadenza.
- 3. Restano salve le competenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in capo al terminalista/concessionario delle aree portuali, e le attribuzioni del COSEF e della competente articolazione amministrativa della Regione Friuli Venezia Giulia nella loro qualità di titolari delle aree e autorità concedente.

Articolo 13

Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

Articolo 14

Pubblicità

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata tramite affissione all'Albo pretorio online dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro reperibile al seguente link <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-nogaro/ordinanze-e-avvisi>.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 104/2010, rispettivamente nel termine di trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Nogaro, (data registrazione)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberto PELLEGRINO

MARCA DA BOLLO

MARCA DA BOLLO

MODELLO A

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro
PEC: cp-portonogaro@pec.mit.gov.it

Oggetto: Porto Margreth di Porto Nogaro — Richiesta di rilascio tesserino con validità 5 anni per l'accesso in ambito portuale.

__I__ sottoscritt__ _____, nat__ a _____ (__) il _____

Residente a _____ (__), in Via _____, n. _____

C.F. n. _____, in qualità di _____

della Società/Impresa _____

con sede legale a _____ (__), in Via _____, n. _____

C.A.P. _____ Partita Iva n. _____, C.F. n. _____

esercente l'attività di _____, Cell n. _____

Indirizzo e-mail _____,

CHIEDE:

a codesto Ufficio Circondariale Marittimo, ai sensi della vigente normativa in materia di security portuale, il rilascio del tesserino di accesso in porto per il proprio personale dipendente.

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art 76 del D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 75 bis D.P.R. del 445/2000; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

- 1) Di essere edotto che gli aventi titolo ad accedere all'ambito portuale sono tenuti al rispetto delle norme sulla viabilità portuale e al rispetto dei piani di sicurezza elaborati dalla società concessionaria del Terminal e adottati dagli operatori portuali nelle rispettive aree operative;
- 2) Di ottemperare alle direttive in materia di security portuale impartite dal PFSO e dal restante personale di security;

- 3) Di accedere al Terminal Porto Nogaro solo dopo aver avuto il consenso all'ingresso da parte del terminalista e del PFSO del porto e di essere consapevole che i soggetti muniti di tesserino di accesso in porto sono responsabili degli eventuali danni cagionati all'interno del porto.
- 4) Di aver preso visione dell'informativa sulla privacy riportata in calce e di autorizzare, ai sensi del D. LGS. n. 196/03, il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 5) Di manlevare l'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Nogaro da qualsiasi responsabilità derivante dall'accesso e la circolazione in ambito portuale delle persone e degli automezzi sotto indicati e di ottemperare alle prescrizioni contenute nell'Ordinanza 01/2016;
- 6) Che il sottoscritto istante è il datore di lavoro della Società/Impresa dichiarante e che il personale sotto elencato che dovrà accedere ed operare in ambito portuale risulta alle dipendenze di quest'ultima.

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA

- A. copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente (Legale Rappresentante/Titolare);
- B. elenco cumulativo del personale di cui si richiede il permesso di accesso, come da APPENDICE A1, con relativa copia della seguente documentazione per ciascuno :
 - fototessera in formato elettronico in formato JPG (avente le caratteristiche descritte nel seguente link: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/richiedi/modalita-di-acquisizione-delle-foto/>);
 - copia di un documento di identità in corso di validità. In caso di cittadini stranieri, anche copia del titolo di soggiorno in corso di validità, qualora previsto dalle norme vigenti;
 - autodichiarazione dell'interessato attestante la residenza relativa almeno agli ultimi cinque anni secondo le modalità previste dal D.P.R.445/2000;
 - per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati residenti all'estero per un periodo di almeno sei mesi, una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero - debitamente legalizzata, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana conforme all'originale nelle modalità previste dall'art. 33 del D.P.R. 445/2000 - attestante di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti pena;
 - evidenza di contratto di lavoro o impegnativa di assunzione per il personale da assumere successivamente.
- C. elenco cumulativo degli automezzi che verranno utilizzati per l'accesso in porto, come da APPENDICE A2.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Chi tratta i tuoi dati personali?

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro; è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente recapito: Via del Porto n. 44 - 33058 Porto Nogaro (UD) - Telefono: 043166490 - PEC: cp-portonogaro@pec.mit.gov.it - E-mail: ucportonogaro@mit.gov.it.

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali?

Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato per il servizio richiesto con la presente istanza. Pertanto i dati verranno trattati esclusivamente nel quadro delle finalità amministrative.

Come trattiamo i tuoi dati personali?

I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità con le istruzioni ricevute sempre e solo nell'ambito delle finalità indicate nell'informativa, nonché da soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità?

Con la presente domanda l'istante presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, finalizzati all'ottenimento di quanto richiesto.

Con chi vengono condivisi i dati personali?

I tuoi dati possono essere comunicati alle altre amministrazioni pubbliche che condividono con il titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l'obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi pubblicamente.

Luogo. _____ Data _____

FIRMA

APPENDICE 1

Cognome / Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Documento di identità n°	Scadenza documento d'identità	Qualifica	Scadenza del contratto

Luogo _____ , Data _____

FIRMA

APPENDICE 2

Tipo Veicolo	Modello Veicolo	Targa Veicolo	Proprietario

Luogo _____ , Data _____

FIRMA

MARCA DA BOLLO

MODELLO B

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro
PEC: cp-portonogaro@pec.mit.gov.it

Oggetto: Porto Margreth di Porto Nogaro — Richiesta di permesso di accesso in porto temporaneo.

__I__ sottoscritt ____, nat_ a ____ (____) il ____

Residente a ____ (____), in Via ____, n. ____

C.F. n. ____, in qualità di ____

della Società/Impresa ____

con sede legale a ____ (____), in Via ____, n. ____

C.A.P. ____ Partita Iva n. ____, C.F. n. ____

esercente l'attività di ____, Cell n. ____

Indirizzo e-mail _____,

CHIEDE:

a codesto Ufficio Circondariale Marittimo, il rilascio del permesso di accesso in porto per il proprio personale dipendente per il per il periodo dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____,
al ____ fine ____ di ____ poter ____ eseguire, ____ lavori/attività ____ di

per conto della Società/Impresa (Committente) _____

P. IVA _____.

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art 76 del D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 75 bis D.P.R. del 445/2000; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

- 1) Che il personale per il quale si richiede l'ingresso effettua accessi all'impianto portuale per periodi inferiori a 10 giorni al mese 40 giorni all'anno;
- 2) Di essere edotto e di aver istruito il personale dipendente sulle norme di viabilità portuale esortandone il rispetto e la conoscenza e l'osservanza dei piani/procedure di sicurezza elaborati dalla società concessionaria del Terminal e adottati dagli operatori portuali nelle rispettive aree operative;
- 3) Di ottemperare alle direttive in materia di security portuale impartite dal PFSO e dal restante personale di security;
- 4) Di accedere al Terminal Porto Nogaro solo dopo aver avuto il consenso all'ingresso da parte del terminalista e del PFSO del porto e di essere consapevole che i soggetti autorizzati all'accesso in ambito portuale sono responsabili degli eventuali danni cagionati all'interno del porto.
- 5) Di aver preso visione dell'informativa sulla privacy riportata in calce e di autorizzare, ai sensi del D. LGS. n. 196/03, il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 6) Di manlevare l'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Nogaro da qualsiasi responsabilità derivante dall'accesso e la circolazione in ambito portuale delle persone e degli automezzi sotto indicati e di ottemperare alle prescrizioni contenute nell'Ordinanza 01/2016;
- 7) Che il sottoscritto istante è il datore di lavoro della Società/Impresa dichiarante e che il personale sotto elencato che dovrà accedere ed operare in ambito portuale risulta alle dipendenze di quest'ultima.

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA

- A. copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente (Legale Rappresentante/Titolare);
- B. elenco cumulativo del personale di cui si richiede il permesso di accesso, come da APPENDICE A1, con relativa copia della seguente documentazione per ciascuno :
 - copia di un documento di identità in corso di validità. In caso di cittadini stranieri, anche copia del titolo di soggiorno in corso di validità, qualora previsto dalle norme vigenti;
 - autodichiarazione dell'interessato attestante la residenza relativa almeno agli ultimi cinque anni secondo le modalità previste dal D.P.R.445/2000;
 - per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati residenti all'estero per un periodo di almeno sei mesi, una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero - debitamente legalizzata, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana conforme all'originale nelle modalità previste dall'art. 33 del D.P.R. 445/2000 - attestante di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti pena;
- C. elenco cumulativo degli automezzi che verranno utilizzati per l'accesso in porto, come da APPENDICE B2.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Chi tratta i tuoi dati personali?

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro; è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente recapito: Via del Porto n. 44 - 33058 Porto Nogaro (UD) - Telefono: 043166490 - PEC: cp-portonogaro@pec.mit.gov.it - E-mail: ucportonogaro@mit.gov.it.

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali?

Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato per il servizio richiesto con la presente istanza. Pertanto i dati verranno trattati esclusivamente nel quadro delle finalità amministrative.

Come trattiamo i tuoi dati personali?

I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità con le istruzioni ricevute sempre e solo nell'ambito delle finalità indicate nell'informativa, nonché da soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità?

Con la presente domanda l'istante presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, finalizzati all'ottenimento di quanto richiesto.

Con chi vengono condivisi i dati personali?

I tuoi dati possono essere comunicati alle altre amministrazioni pubbliche che condividono con il titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l'obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi pubblicamente.

Luogo. _____ Data _____

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Esaminata l'istanza corredata dalla prevista documentazione, si autorizza per il periodo dal ____/____/____ al ____/____/____ ai sensi _____, l'accesso all'impianto portuale al personale indicato nell'istanza.

Porto Nogaro, ____/____/____

Permesso n. ____/____

MARCA DA BOLLO

Il Capo Sezione Tec./Amm./Op

APPENDICE 1

Cognome / Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Documento di identità n°	Scadenza documento d'identità	Qualifica

Luogo _____, Data _____

FIRMA

APPENDICE 2

Tipo Veicolo	Modello Veicolo	Targa Veicolo	Proprietario

Luogo _____ , Data _____

FIRMA

AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA

(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a in _____ il _____
residente in _____ Via _____
n. _____ CAP _____ Tel. _____ consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del
succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
75 D.P. R. 445/2000),

DICHIARA DI ESSERE RESIDENTE

Nel comune di _____ PROV (_____)
in via/piazza _____ N. _____ CAP _____
dal _____.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il
procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.

Data _____

Firma del/la dichiarante
